



COVID-19 AGGIORNAMENTO DEL 20 SETTEMBRE 2021 - GREEN PASS OBBLIGATORIO DAL 15 OTTOBRE 2021-

Con il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2021, n. 175), coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126 (GU n.224 del 18-9-2021) è stato esteso **l'obbligo del green pass a tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre**. L'Italia è il primo paese europeo a varare una simile misura.

Il Green Pass è previsto quale adempimento obbligatorio per 23 milioni di persone tra le quali i lavoratori della pubblica amministrazione, **tutte le aziende private grandi e piccole**, tutti i professionisti, i lavoratori autonomi come i tassisti, le baby sitter, le colf e le badanti.

L'obbligo del Green Pass si applica pure «a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni», anche sulla base di contratti esterni.

Per essere esentati l'unica possibilità è data da un certificato medico recante i relativi motivi.

Le sanzioni sono severe ed arrivano fino alla sospensione dal lavoro e dallo stipendio.

Per mettersi in regola è dunque necessario ottenere il Green Pass che, di norma, viene redatto e consegnato all'avente diritto dopo che sono trascorsi 14 giorni dopo la prima dose di vaccino oppure sottoponendosi a un tampone molecolare (la cui validità però dura massimo 72 ore), o antigenico (la cui validità dura 48 ore).

I test rapidi (antigenici) rimangono a pagamento, anche se a prezzo calmierato di 8 euro per i minori e 15 euro per gli adulti. Saranno invece gratuiti per le persone classificate quali «fragili» esentate dalla vaccinazione con apposita certificazione medica.

Le farmacie sono tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene Sars-CoV-2, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa che, qualora disatteso, fa scattare sanzioni da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.

E SE UN LAVORATORE HA CONTRATTO IL COVID? Se il lavoratore contrae il Sars-CoV-2 dopo la seconda dose di vaccino, l'aver contratto il virus vale come terza dose: in questo caso il green pass è valido dodici mesi. Se invece ci si ammala di Covid «oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino» è rilasciato il Green Pass e «ha validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione».

Con il suddetto intervento normativo il governo ha modificato la norma che prevedeva il rilascio del green pass (con la durata di dodici mesi) per chi è stato malato e si sottopone a una sola dose di vaccino. Precedentemente dovevano passare 14 giorni dal giorno della prima dose mentre con il nuovo provvedimento le due settimane di attesa non sono più necessarie: chi ha contratto il virus e dopo la malattia fa la prima dose di vaccino, non deve più aspettare e può ottenere subito il rilascio della certificazione verde.

COSA DEVONO FARE LE IMPRESE FUNEBRI

E' previsto che siano «**tenuti a possedere e a esibire su richiesta il green pass, coloro che svolgono attività di lavoro dipendente o autonomo nel settore privato**», quindi anche nelle imprese funebri. Oltre ai dipendenti delle aziende, la lista comprende colf, baby sitter e badanti, ma anche titolari e dipendenti degli studi professionali - avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri - **e tutti i titolari di partite Iva. La norma sull'obbligo di certificazione è estesa ai consulenti che al momento dell'ingresso negli uffici e nelle aziende devono esibire la certificazione verde.**

Per i dipendenti privati sono i datori di lavoro a dover garantire il rispetto delle prescrizioni e devono definire, entro il 15 ottobre (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni), le modalità per l'organizzazione delle verifiche. E' bene che i controlli siano effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche con il criterio del campione e per fare ciò è necessario che ogni impresa funebre individui, ad opera del titolare o responsabile, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Per chi effettua prestazioni esterne il controllo spetta al proprio datore di lavoro.

E SE UN DIPENDENTE NON VUOLE VACCINARSI E NON HA IL GREEN PASS?

Per i lavoratori non adempienti sono previste misure sanzionatorie.

Essi verranno sospesi dal lavoro e senza retribuzione (ivi compreso ogni altro compenso o emolumento comunque denominato) se si presenteranno sul posto di lavoro sprovvisti di Green Pass in quanto il dipendente senza passaporto vaccinale è da considerarsi assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza (l'assenza ingiustificata viene rilevata sin dal primo giorno), il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021. In ogni caso va detto che la sospensione non genera conseguenze disciplinari ed il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore che viola l'obbligo recandosi al lavoro rischia la sanzione da 600 a 1.500 euro.

I datori di lavoro che non dispongono controlli e verifiche rischiano una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Nelle piccole imprese (fino a 15 dipendenti) **è possibile sostituire il dipendente sospeso per assenza del Green Pass**: dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione (ma, va ribadito, dal primo giorno si è assenti ingiustificati), il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto del dipendente in sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, e non oltre il 31 dicembre 2021.

Copia della L 126/2021 e del Decreto Legge 105/2021 sono scaricabili dal sito della FENIOF a questi indirizzi:

http://www.feniof.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/DI_greenpass_16_9_21.pdf

http://www.feniof.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/DI_greenpass_16_9_21-mutato-in-L-126-2021.pdf